

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER
LE SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
CHE HANNO TESSERATO CALCIATRICI E CALCIATORI *UNDER 23***

PREMESSO CHE

a) la Lega Nazionale Dilettanti, ad integrazione degli interventi sino ad oggi posti in essere in favore delle Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che risultano negli organici dei Campionati nella stagione sportiva 2020/2021, ha chiesto alla F.I.G.C. di poter utilizzare, a tale proposito, anche parte delle risorse economiche rivenienti dal Fondo Mutualità previsto al comma I dell'art. 22 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 (come modificato dall'art. 14 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 1939 convertito in Legge il 1° dicembre 2016 n. 225) relativo alla “*cessione dei diritti televisivi*”;

b) che a tale proposito, in accoglimento di detta richiesta, la F.I.G.C. – e per essa il Consiglio Federale – ha deliberato una modifica dell'attuale “*Regolamento per la distribuzione delle risorse rivenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi del calcio professionistico*”, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge;

c) che, in conseguenza di tale modifica, è stata ritenuta ammissibile la destinazione di specifiche risorse volte a rimborsare anche le spese per le attività, le iniziative ed i progetti attinenti e/o connessi alla formazione, focalizzando, quindi, l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane, maschili e femminili;

d) che, nello specifico, la F.I.G.C. a tale proposito ha individuato cinque ambiti di intervento che di seguito vengono riportati :

- Indennità e rimborsi per costo e trasferte di calciatori e tecnici tesserati per Società nelle quali hanno militato giocatori e giocatrici *Under 23*;
- Valorizzazione “minutaggio” dei calciatori e delle calciatrici *Under 23*;
- Tasse di tesseramento dei calciatori e delle calciatrici *Under 23*;
- Costi assicurativi sostenuti dalle Società dilettantistiche per il tesseramento di calciatrici e calciatori *Under 23*;
- Rimborso dei costi di struttura sostenuti dai Comitati Regionali e Provinciali Autonomi per garantire l'attività che ha visto impegnati calciatrici e calciatori *Under 23*.

e) che a tale proposito il Consiglio di Presidenza della L.N.D., per meglio delineare gli interventi consentiti, ha ritenuto di individuare tra i progetti ammissibili le attività volte al tesseramento di calciatrici e calciatori *Under 23*, così come anche il rimborso dei costi di trasferta sostenuti dalle Società ed Associazioni Sportive in relazione al loro impiego;

f) che per effettuare detti interventi di sostegno in favore delle Società ed Associazioni Sportive, è necessario procedere ad una verifica delle spese, debitamente rendicontate, che le singole Società ed Associazioni Sportive abbiano affrontato nell'ambito di quanto suindicato, analogamente a quanto già avviene, nei rispettivi ambiti di competenza, per le Società professionistiche;

g) che tale attività di verifica e controllo, tenuto conto anche delle singole realtà territoriali, deve essere affidata ai Comitati Regionali e Provinciali Autonomi competenti, nonché alla Divisione Calcio a Cinque ed ai Dipartimenti Interregionale Calcio Femminile, attesa peraltro la necessità di puntuale verifica del tesseramento di calciatrici e calciatori *Under 23* ;

h) che, pertanto, è necessario predisporre ed approvare uno specifico Regolamento per l'erogazione in favore delle Società ed Associazioni sportive, che avranno dimostrato di averne diritto, dei rimborsi consentiti;

sulla base di tali premesse il Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in Roma il 23 Giugno 2021, ha

DELIBERATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1 – Contributo straordinario per la stagione sportiva 2020/2021 in favore delle Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche che hanno tesserato calciatrici e calciatori *Under 23*

Con riferimento al “*Regolamento per la distribuzione delle risorse rivenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi del calcio professionistico*”, nel testo modificato dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2021, la Lega Nazionale Dilettanti, in via straordinaria ed unicamente con riferimento alla stagione sportiva 2020/2021, destinerà risorse rinvenienti dal Fondo Mutualità per il complessivo importo di Euro 2.500.000,00 in favore di Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche che nella stagione sportiva 2020/2021 hanno tesserato calciatrici e calciatori *Under 23*.

Articolo 2 – Destinatari del contributo straordinario

Tenuto conto della finalità indicata anche dalla F.I.G.C., ossia il favorire – anche mediante il rimborso delle spese sostenute per tali attività - le iniziative ed i progetti attinenti e/o connessi alla formazione, focalizzando, quindi, l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane, maschili e femminili, destinatari del contributo straordinario saranno esclusivamente tutte le Società ed Associazioni Sportive dilettantistiche che nella stagione sportiva 2020/2021 avranno tesserato calciatrici e calciatori Under 23.

Nell'ambito delle finalità suindicate saranno pertanto corrisposti, previa verifica della documentazione relativa alle spese sostenute, i contributi nella misura massima come di seguito indicata con riferimento agli organici dei rispettivi Campionati :

Campionato Serie D	€	5.500,00
Campionato di Eccellenza maschile	€	1.250,00
Campionato C11 Serie C femminile	€	2.000,00
Campionato C11 Eccellenza femminile	€	750,00
Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A	€	6.000,00
Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2	€	3.500,00
Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B	€	2.250,00
Campionato Calcio a 5 Serie C-C1	€	800,00
Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A femminile	€	2.000,00
Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A2 femminile	€	1.125,00
Campionato Calcio a 5 regionale femminile	€	525,00

Articolo 3 – Modalità di erogazione del contributo straordinario

I contributi spettanti ad ogni Società ed Associazione Sportiva Dilettantistica indicata all'art. 2 del presente Regolamento saranno corrisposti, per il tramite dei rispettivi Comitati Regionali e Comitati Provinciali Autonomi territorialmente competenti, nonché della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, sulla base della documentazione prodotta dalle singole Società ed Associazioni sportive interessate, esaminata dagli stessi

Comitati/Divisione/Dipartimenti e ritenuta valida ai fini dell'erogazione del contributo straordinario.

In particolare, le Società ed Associazioni Sportive interessate, **entro e non oltre il termine del 15 Luglio 2021** – termine da considerarsi perentorio e non prorogabile - dovranno produrre al Comitato/Divisione/Dipartimento di appartenenza apposta istanza di concessione del contributo straordinario corredata da copia dei documenti attestanti il riconoscimento di eventuali indennità, i costi di trasferta, di vitto alloggio sostenuti con riferimento all'utilizzo dei calciatori/calciatrici Under 23 e dei tecnici di squadre in cui militano gli stessi calciatori/calciatrici con status dilettanti Under 23 corredata dalla tracciabilità bancaria degli avvenuti pagamenti come da modulistica allegata al presente Regolamento del quale costituisce parte integrante.

Detta istanza, inoltre, dovrà essere corredata da apposita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della Società o Associazione Sportiva, con espressa indicazione che i dati riportati e la documentazione prodotta corrisponde al vero, pena le conseguenze in ordine alle dichiarazioni non veritiere sia per l'Ordinamento dello Stato sia per l'Ordinamento Sportivo con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.

Una volta ricevuta l'istanza volta ad ottenere la corresponsione del contributo straordinario, corredata dai documenti e dalla dichiarazione di responsabilità come indicato al comma precedente, i Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi, la Divisione Calcio a 5, i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, ognuno nell'ambito di rispettiva competenza, dovranno verificare ed attestare la congruenza e l'ammissibilità dell'importo richiesto da ogni singola Società ed Associazione Sportiva Dilettantistica, tenuto conto anche dei dati di tesseramento risultanti dal sistema AS 400, acquisendo altresì specifico pare in tal senso dai rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti, facendo pervenire **entro e non oltre il 31 Luglio 2021** alla Lega Nazionale Dilettanti apposita dichiarazione con la quale si attesta che, verificata la documentazione e l'istanza prodotta dalla Società o Associazione Sportiva, la stessa può essere ammessa all'erogazione del contributo straordinario nella misura dovuta tenuto conto dell'importo massimo indicato all'art. 2 del presente Regolamento

Articolo 4 – Controllo e rendicontazione dei contributi erogati della L.N.D.

La Lega Nazionale Dilettanti, prima di procedere all'erogazione del contributo nella misura attestata dal rispettivo Comitato Regionale, Comitato Provinciale Autonomo, Divisione Calcio a 5, Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, effettuerà un controllo sulla documentazione pervenuta e sulla congruità degli importi richiesti da ogni singola Società e Associazione Sportiva

richiedente e, all'esito, provvederà ad erogare il contributo in favore di ogni singolo destinatario per il tramite del Comitato/Divisione/Dipartimento con riferimento alla categoria di appartenenza.

All'esito di tale attività, entro e non oltre il 28 Settembre 2021, salvo eventuali proroghe che la F.I.G.C. riterrà opportuno concedere, la L.N.D. provvederà ad inviare alla F.I.G.C. un documento riepilogativo, suddiviso per Comitati/Divisione/Dipartimenti di appartenenza nel quale saranno indicate le singole Società ed Associazioni sportive destinatarie del contributo, con indicazione del numero dei tesserati *Under 23* alla data dell'adottata determinazione della F.I.G.C., a conclusione della stagione sportiva 2020/2021, risultanti dal sistema AS400 per ogni singola Società ed Associazione Sportiva, e considerati al fine del contributo oggetto del presente Regolamento.

Detto documento riepilogativo sarà sottoscritto dal Presidente, quale legale rappresentante pro tempore della Lega Nazionale Dilettanti nonché dal Presidente del Collegio dei Revisori della medesima Lega che attesterà, altresì, che il contributo è stato utilizzato nel rispetto del vincolo di destinazione assegnato.

Articolo 5 – Verifiche presso la Lega Nazionale Dilettanti

La F.I.G.C. potrà, laddove ritenuto necessario, disporre verifiche e controlli presso la Lega Nazionale Dilettanti circa la correttezza delle informazioni ricevute dalla Lega e, comunque, la erogazione del contributo straordinario in favore dei destinatari.

Articolo 6 - Comunicazioni

Ogni comunicazione e trasmissione di documenti fra la Lega Nazionale Dilettanti e la F.I.G.C., effettuata ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, dovrà avvenire via p.e.c.